



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 maggio 2008

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1

E' costituita l'Associazione "COOPERAZIONE INTERNAZIONALE", Organizzazione non Governativa (ONG) senza scopo di lucro, di seguito denominata "Associazione".

Art. 2

La sede legale dell'Associazione è in Via De Lemene 50, 20151 Milano (Italia). L'Associazione ha un ufficio in Belgio, Place du Grand Sablon, 36 - 1000 Bruxelles. L'Associazione può istituire altri uffici in Italia e/o all'estero.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPO ED ATTIVITA'

Art. 4

L'Associazione ha per scopo di contribuire ad uno sviluppo armonico ed integrato delle comunità con le quali coopera nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), nella consapevolezza che attraverso l'incontro e la collaborazione tra i popoli si perseguono ideali di eguaglianza e giustizia per ottenere un migliore equilibrio mondiale.

Art. 5

La attività dell'Associazione sono:

- ✓ **a)** promuovere e realizzare programmi di sviluppo ed interventi di aiuto umanitario con i PVS e altri Paesi in stato di necessità, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;
- ✓ **b)** orientare, selezionare e formare persone, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede e ideologia politica, che intendano volontariamente impegnarsi nei programmi dell'Associazione;
- ✓ **c)** contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione, in particolare garantendo con strumenti adeguati la circolazione e l'uso della informazione;
- ✓ **d)** assicurare la diffusione dell'informazione tra i Soci, al fine di permettere loro un'effettiva partecipazione alla vita associativa;
- ✓ **e)** darsi una struttura organizzativa idonea al perseguimento degli obiettivi statutari;

COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONG Onlus

HEADQUARTERS: VIA F. DE LEMENE 50 - 20151 MILANO - ITALIA
TEL. +39.02.3085057 r.a. - FAX +39.02.33403570
COOPI@COOPI.ORG - WWW.COOP.ORG - C.F. e P.IVA 80118750159

- ✓ f) raccogliere fondi per il perseguimento degli obiettivi statutari, attraverso campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli, vendite, ecc.

Tali attività possono essere svolte per conto proprio e/o su accordi specifici con Enti pubblici o privati, italiani od esteri.

Per raggiungere il suo scopo l'Associazione potrà acquisire o vendere immobili e conseguire finanziamenti nonché accendere mutui con banche, istituti di credito e società finanziarie concedendo le opportune garanzie anche istituendo un prestito sociale tra i soci.

SOCI

Art. 6

I Soci dell'Associazione sono divisi in due categorie:

- Soci persone fisiche (soci individuali)
- Soci collettivi denominati anche Comitati Locali.

Della prima categoria potranno far parte coloro che hanno svolto almeno due anni di attività all'estero, di cui uno con COOPI, ovvero hanno prestato la loro opera in forma continuativa per almeno due anni, come dipendenti o collaboratori dell'Associazione. Inoltre il Consiglio Generale potrà chiedere a coloro che si sono particolarmente distinti nel sostenere COOPI, di aderire all'Associazione in questa categoria, fino ad un numero massimo di 10 durante il suo mandato.

Della seconda categoria potranno far parte i Comitati Locali di COOPI che avranno i seguenti requisiti:

- essersi costituiti come Associazione con Statuto in forma giuridica autonoma;
- essere costituiti da un minimo di 10 Soci;
- aver definito un contratto con COOPI;
- aver realizzato significative esperienze con COOPI;

essere in grado di promuovere iniziative continuative nel tempo.

Art. 7

Per entrare a far parte in qualità di Socio dell'Associazione è necessario rivolgere una istanza scritta al Consiglio Generale che deve essere accettata dallo stesso con votazione favorevole di almeno due terzi dei suoi membri presenti.

Art. 8

Ogni Socio è tenuto a versare annualmente entro il 30 aprile la quota sociale approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.

Art. 9

I Soci aderiscono alle linee ispiratrici ed operative dell'Associazione e si impegnano a promuoverne con i mezzi più idonei le finalità per il sostegno culturale e finanziario delle iniziative a favore dei Paesi in via di sviluppo.



Art. 10

Il Socio che desiderasse recedere dall'Associazione, ne darà comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione che ne informerà formalmente il Consiglio Generale.

Art. 11

Il Consiglio Generale con la maggioranza di almeno due terzi dei membri, potrà deliberare la sospensione di un Socio dall'Associazione con effetto immediato e con l'obbligo di darne specifica motivazione all'interessato e riferirne alla prima Assemblea utile, che adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 12

Il Comitato Direttivo, laddove non siano già presenti dei Comitati locali, associati in base ai requisiti dell'art. 6 comma 2, potrà istituire delle sedi locali. Le sedi locali saranno costituite da gruppi di Soci e/o sostenitori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione in connessione con la struttura organizzativa e secondo un proprio regolamento preventivamente approvato dal Comitato Direttivo.

IL FONDO COMUNE

Art. 13

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote annuali versate dai Soci.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

Gli organi dell'Associazione sono:

- ✓ a) **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**
- ✓ b) **IL PRESIDENTE**
- ✓ c) **IL VICE PRESIDENTE**
- ✓ d) **IL CONSIGLIO GENERALE**
- ✓ e) **IL COMITATO DIRETTIVO**
- ✓ f) **IL DIRETTORE**
- ✓ g) **IL COLLEGIO SINDACALE**

Alle elezioni del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo possono candidarsi i soci persone fisiche ed i delegati dei Comitati locali. Gli incarichi negli organi sociali hanno la durata di tre anni.

a) **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 15

L'Assemblea dei Soci è costituita da Soci individuali e dai rappresentanti dei Soci collettivi, questi ultimi designati in funzione di uno ogni 30 Associati o frazione di 30, fino ad un massimo di cinque.

Art. 16

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione per l'approvazione del bilancio sociale dell'Associazione presentato dagli organi associativi sull'attività svolta nel decorso anno solare e per l'approvazione delle direttive generali in relazione alla futura attività sociale.

Potrà inoltre essere ancora convocata dal Comitato Direttivo su propria decisione o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Generale o un terzo dei Soci.

L'Assemblea Ordinaria provvede inoltre al rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata con le stesse modalità.

Art. 17

Alle Assemblee possono partecipare tutti i Soci la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal Consiglio Generale e che siano in regola con il pagamento della quota sociale.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 18

Le Assemblee (sia ordinaria che straordinaria) sono validamente costituite con la presenza della maggioranza semplice dei Soci (metà più uno).

Qualora la maggioranza non dovesse essere raggiunta in I° convocazione, le Assemblee sono validamente costituite in II° convocazione con la presenza di qualsiasi numero di Soci.

Art. 19

La convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie è fatta a mezzo comunicazione scritta e/o elettronica inviata agli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per la I° convocazione.

Nella lettera di convocazione dovranno essere specificati luogo, giorno, ora ed ordine del giorno.

Per i Soci in missione all'estero verranno definite dal Consiglio Generale eventuali e opportune modalità di partecipazione.

Art. 20

L'Assemblea, regolarmente costituita, nomina un Presidente e un Segretario per la conduzione e la verbalizzazione dei lavori assembleari.

Tutte le delibere sono adottate a maggioranza semplice (metà + 1) dei presenti salvo quelle, nelle Assemblee Straordinarie, relative a modifiche dello Statuto che dovranno essere adottate con la maggioranza di 2/3 degli associati presenti.

b) IL PRESIDENTE

Art. 21

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea.



Al Presidente compete la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea dei Soci almeno una volta all'anno, il Consiglio Generale almeno tre volte all'anno ed il Comitato Direttivo almeno sei volte all'anno.

Il Presidente partecipa al Comitato Direttivo e al Consiglio Generale a garanzia del rispetto degli indirizzi politici e delle delibere stabilite dalle Assemblee dei Soci.

Al Presidente competeranno inoltre gli eventuali altri poteri che l'Assemblea, il Consiglio Generale ed il Comitato Direttivo potranno conferirgli.

La carica di Presidente è incompatibile con altri incarichi operativi nella struttura.

c) IL VICE PRESIDENTE

Art. 22

Il Vice Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea.

Il Vice Presidente partecipa al Comitato Direttivo come membro del Comitato.

Al Vice Presidente competono le funzioni ed i poteri che il Presidente, il Consiglio Generale ed il Comitato Direttivo potranno conferirgli.

In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce, temporaneamente, a tutti gli effetti.

La carica di Vice Presidente è incompatibile con altri incarichi operativi nella struttura.

d) IL CONSIGLIO GENERALE

Art. 23

Il Consiglio Generale è costituito da membri di diritto e da membri eletti nel numero proposto dal Comitato Direttivo uscente compreso tra 7 e 17.

I membri di diritto sono il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Comitato Direttivo ed un rappresentante per ogni socio collettivo, come specificato nell'art. 15.

L'Assemblea elegge gli altri componenti tra i soci individuali. In caso di dimissioni di un membro dal Comitato Direttivo le dimissioni non devono automaticamente intendersi anche dal Consiglio Generale.

Art. 24

Un membro dimissionario verrà sostituito dal Socio che ha ricevuto il massimo numero dei voti tra i non eletti all'Assemblea.

In caso di aventi diritto con parità di voti subentrerà il socio con più anni di appartenenza all'Associazione.

Art. 25

Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte all'anno. Viene convocato dal Presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Generale nomina un Segretario per la conduzione e la verbalizzazione dei lavori assembleari.

Art. 26

Il Consiglio Generale

- ✓ **a)** propone linee programmatiche per l'Associazione anche in base ai risultati dell'Assemblea;
- ✓ **b)** studia e attua le procedure più idonee per permettere la partecipazione all'Assemblea e promuove iniziative per favorire la partecipazione alla vita associativa dei Soci e dei Comitati locali;
- ✓ **c)** propone all'Assemblea la quota sociale annuale;
- ✓ **d)** delibera sull'ammissione e sospensione dei Soci secondo la norma degli art. 7 e 11;
- ✓ **e)** presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale sulle proprie attività.

e) IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 27

Il Comitato Direttivo dirige l'Associazione secondo le linee stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio Generale.

Il Comitato Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di 5 o di 7 membri, su proposta del Comitato Direttivo uscente, eletti dall'Assemblea dei Soci. La maggioranza del Comitato Direttivo deve essere composta da membri che non svolgano attività continuative nella struttura operativa durante il periodo di incarico.

Art. 28

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi e sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Viene convocato dal Presidente della Associazione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 29

Il Comitato Direttivo, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:

- ✓ **a)** elabora le linee strategiche e operative dell'Associazione;
- ✓ **b)** entro sette giorni dalla propria nomina, designa a maggioranza dei membri il Direttore della struttura operativa. Qualora il designato fosse uno dei propri membri, egli dovrà dimettersi per essere sostituito dal primo dei non eletti dall'Assemblea nel rispetto dei parametri previsti all'art. 27;
- ✓ **c)** approva il budget preventivo ed il piano delle attività per l'attuazione del programma sociale annuale;
- ✓ **d)** approva il bilancio dell'associazione che verrà poi presentato all'Assemblea;
- ✓ **e)** approva le linee organizzative dell'Associazione;
- ✓ **f)** esercita il controllo su tutti i settori dell'Associazione nei tempi e con i mezzi o strutture che riterrà opportuno determinare;



- ✓ **g)** compie ogni altro atto non espressamente riservato all'Assemblea o al Consiglio Generale;
- ✓ **h)** può delegare alcune delle proprie attribuzioni al Presidente e/o al Vice Presidente dell'Associazione, e/o al Direttore della struttura operativa.

Art. 30

Il Comitato Direttivo delega le proprie attribuzioni esecutive al Direttore della struttura operativa.

Art. 31

Un membro dimissionario verrà sostituito dal Socio che ha ricevuto il massimo numero dei voti tra i non eletti all'Assemblea precedente.
In caso di aventi diritto con parità di voti subentrerà il socio con più anni di appartenenza all'Associazione nel rispetto dei parametri previsti all'art. 27.

f) IL DIRETTORE

Art. 32

Il Direttore della struttura operativa è responsabile dell'attuazione dei programmi di cui all'Art. 29 comma a).

Il Direttore nel suo operato sarà soggetto al controllo del Comitato Direttivo, al quale risponde in merito all'andamento della struttura organizzativa e dell'operatività della Associazione.

Il Direttore partecipa con carattere consultivo alle sedute del Comitato Direttivo.

g) IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 33

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta all'anno.

Il Collegio Sindacale è invitato alle riunioni degli organi sociali.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 34

L'attività dell'Associazione inizia con il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio dell'Associazione dovrà essere approvato entro il 30 aprile. In casi straordinari entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.



SCIoglIMENTO

Art. 35

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

L'Assemblea determinerà la destinazione dell'eventuale fondo comune residuo che dovrà comunque essere destinato ad iniziative senza scopo di lucro.

NORMA GENERALE

Art. 36

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile e dalle Leggi in materia.